

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Dicembre 2020

Santa Lucia di Piave, lì 9 dicembre 2020

Oggetto: **Decreto di agosto: La nuova rivalutazione 2020**

La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni può essere effettuata anche sui singoli beni e sconta una imposta del 3%: queste le novità del decreto di agosto

Il Decreto di Agosto, propone anche per l'anno 2020 quello che è divenuto un classico degli ultimi anni: la rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

La nuova rivalutazione si caratterizza per versatilità e convenienza: chiaro appare l'intento del legislatore di voler aiutare le società a patrimonializzarsi, a costi molto contenuti, attraverso questo strumento. E la norma può non mancare di una certa efficacia ed un certo interesse, per i contribuenti potenzialmente interessati.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:

- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l'attività dell'impresa.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

1) Il funzionamento della rivalutazione

2) L'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

3) Il versamento delle imposte sostitutive

1) Il funzionamento della rivalutazione

Il funzionamento della nuova rivalutazione 2020 presenta novità di sicuro interesse: la norma è costruita con l'obiettivo di permettere una rivalutazione elastica e poco costosa, almeno fin tanto che l'impresa utilizzi questo strumento per patrimonializzarsi.

Molto importante il fatto che la normativa preveda la **possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene**: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell'esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), e dovrà essere esposta nell'Inventario e in Nota integrativa.

La norma, come primo passaggio, prevede la possibilità di rivalutare i beni (materiali o immateriali), ai soli fini civilistici, in modo gratuito (senza imposte da versare). Il passaggio successivo, a titolo oneroso ma facoltativo, subordinato alla rivalutazione in sede di bilancio, consisterà nella possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori importi iscritti in bilancio.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, **ai fini fiscali, dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata: **la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva** delle imposte sui Redditi, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e di eventuali addizionali **del 3%**, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

Questo vuol dire che ai fini fiscali si potrà iniziare ad ammortizzare e dedurre le spese di manutenzione in modo commisurato ai nuovi valori dal 2021 mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenze si dovrà attendere il 2024.

Contabilmente **il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d'imposta finché resterà iscritta in bilancio**: in base all'articolo 13 comma 3 della Legge 342/2000 (riferimento normativo richiamato dal DL Agosto nel definire le regole di funzionamento), concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui questa venga distribuita.

Infine, sempre la Legge 342/2000 all'articolo 13 comma 2 ci ricorda che "la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".

In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, al consumo personale (o familiare) dell'imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.

2) L'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Il DL Agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la **possibilità di "affrancare", in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione** attraverso l'applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell'Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

3) Il versamento delle imposte sostitutive

Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l'eventuale affrancamento, saranno versate in **un massimo di tre rate di pari importo**, di cui:

- la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
- le successive due entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi. L'imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

I migliori saluti